

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto prot. ID n. 15502 dell'11 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 96 dell'11 dicembre 2020, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;

Preso atto che all'art. 5, comma 4, lettera *d*) del bando, per mero refuso, è stata riportata la dicitura «*d*) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari» anziché «*d*) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari»;

Preso atto che all'art. 6, comma 6, lettera *b*) del bando, per mero refuso, è stata riportata la dicitura «elementi di ordinamento giudiziario», oggetto della successiva lettera *e*), anziché «normativa anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione (con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)»;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;

Decreta:

La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 96 dell'11 dicembre 2020, è sostituita dalla seguente:

«*d*) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari.»

La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 6, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 96 dell'11 dicembre 2020, è sostituita dalla seguente:

«*b*) normativa anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione (con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)».

Sono confermati i termini e le modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 96 dell'11 dicembre 2020.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: LEOPIZZI

20E14368

MINISTERO DELLA SALUTE

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa 1º luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'art. 38, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS;

Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

